



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
*DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE
PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE*

IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione, e successive modificazioni;
- Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione Internazionale sugli standards di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW) dal 21 al 25 giugno 2010;
- Visto il Codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia (Codice STCW), adottato dalla conferenza delle Parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995;
- Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2012/35/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
- Visto in particolare, l'articolo 3, comma 1, del citato decreto che prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è competente per l'attuazione della normativa nazionale, internazionale e comunitaria in materia di personale marittimo;
- Vista la Reg. III/6 della Convenzione STCW'78, come emendata e la relativa Sez. A-III/6.2 del Codice STCW'78, come emendato;
- Ritenuta la necessità di dare piena attuazione le disposizioni internazionali ed europee in materia;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE
PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

DECRETA

ART. 1

(Istituzione libretto di addestramento per Allievi Ufficiali Elettrotecnici)

1. È istituito il libretto di addestramento per gli Allievi Ufficiali Elettrotecnici di cui all'allegato A9 al presente decreto.

ART. 2

(Obblighi dell'armatore)

1. È fatto obbligo a tutte le Società Armatrici, qualora imbarchino un Allievo Ufficiale Elettrotecnico al primo imbarco, di fornire il libretto di addestramento a bordo di cui al comma 1.
2. E' altresì obbligo della società Armatrice designare l'Ufficiale Supervisore tenuto alla compilazione del libretto di addestramento.

ART. 3

(Obblighi dell'Allievo)

1. È fatto obbligo all'Allievo Ufficiale Elettrotecnico di mantenere, conservare e far opportunamente compilare il libretto di addestramento a bordo durante il periodo di imbarco.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Teresa Di Matteo